



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota (di seguito: Istanza) acquisita al prot. MASE n. 0080184 del 17.05.2023, integrata con nota prot. n. 0000012-2023-19-23 P del 30.05.2023, con cui la Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) di 70 MW (280 MWh) nel Comune di Ferrara per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che, con la sopracitata nota, il Proponente ha anche trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 28 mesi;



**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 17.05.2023, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato in un'area industriale interna al petrolchimico di Ferrara, precedentemente occupata dalla Centrale Termoelettrica Centro Energia, attualmente dismessa, e prevede:

- l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico a ioni di litio (BESS, Battery Energy Storage Systems) della potenza nominale di 70 MW dimensionato per garantire un'autonomia di 4 h per tutta la vita utile dell'impianto (capacità di 280 MWh), considerando anche il degrado naturale delle batterie dovuto ai cicli di carica e scarica e le perdite interne. L'impianto Bess è costituito da 14 unità modulari da 4 h e da 6 unità modulari da 2 h equipaggiate ciascuna con:
  - modulo batterie: contenente le batterie, il sistema di controllo delle batterie (BMS) e le protezioni di batteria;
  - modulo PCS: contenente il PCS o inverter (a seconda della potenza degli inverter selezionati potranno essere installati da un minimo di 2 unità ad un massimo di 4 unità);
  - trasformatore elevatore BT/MT in resina;
  - modulo ausiliari contenente il sistema di controllo EMS e i sistemi ausiliari (HVAC, antincendio, ecc.);
  - modulo MT: contenente il quadro di media tensione di connessione con la rete di distribuzione dell'impianto BESS;
- la sostituzione dei cavi di Alta Tensione di collegamento tra la "SS di Utenza" ed i trasformatori elevatori installati nell'area BESS (tali cavi saranno sostituiti qualora non risultassero idonei a seguito degli esiti delle prove di isolamento e tensione applicata);
- modifiche della "SS di Utenza" esistente e collegamento di quest'ultima con la stazione Terna "Centro Energia Smistamento" a 132 kV tramite cavo AT;
- il rifacimento (demolizione e nuova realizzazione) della stazione Terna "centro Energia Smistamento" a 132 kV, ubicata all'interno del petrolchimico di Ferrara in area adiacente alla SS di Utenza;

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) in antenna con la esistente stazione elettrica a 132 kV della RTN situata in un'area interna al petrolchimico di Ferrara nelle vicinanze dell'Impianto e denominata "Centro Energia smistamento", previo adeguamento della stessa agli standard realizzativi TERNA;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0106245 del 28.06.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:



- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 70 MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri/nulla-osta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'allegato A al presente decreto;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0176507 del 02.11.2023 con cui questa Amministrazione ha richiesto al Proponente la documentazione attestante la titolarità delle aree, a cui il Proponente ha risposto con nota prot. n. 0000035-2023-19-23 del 17.11.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0187018, trasmettendo la documentazione attestante la proprietà delle aree interessate dal progetto;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 0000040-2023-19-23 del 05.12.2023, acquisita al prot. MASE n. 0201279 del 07.12.2023, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete di Terna;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0053291 del 19.03.2024 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

**VISTA** la nota del 20.03.2024, acquisita al prot. MASE n.53226 di pari data, con cui il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma aggiornato, secondo il quale l'intervento sarà realizzato con le seguenti tempistiche, necessarie per tenere conto delle nuove discipline dei mercati dei sistemi di accumulo:

- Fase 1, di durata pari a 24 mesi, per la realizzazione di un sistema di accumulo pari a 70 MW per 2 ore, corrispondenti a 140 MWh;
- Fase 2 (opzionale), di medesima durata, per la eventuale costruzione di una seconda parte di impianto (incremento della capacità di accumulo di ulteriori 2 ore, pari a 140 MWh aggiuntivi) da avviare 12 mesi dopo il termine della Fase 1;

**PRESO ATTO** delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;



**RITENUTO** quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0053291 del 19.03.2024;

**CONSIDERATO** che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0102358 del 22.06.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, e con nota prot. MASE n. 0013305 del 24.01.2024 lo stesso ha trasmesso la dichiarazione di invarianza dell'assetto societario e dei soggetti sottoposti ai controlli antimafia;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. BDNA il 24.01.2024 – prot. N. 0031365\_20240124 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con nota prot. MASE n. 0102358 del 22.06.2023 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0201324 del 07.12.2023, con cui la Società Centro Energia Ferrara S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici (per ex dipendente si intendono anche soggetti esterni con i quali un'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante il “progetto di installazione di un impianto BESS della potenza di 70 MW nel comune di Ferrara “per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”;*

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;



## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. avente sede in Roma (RM) - Via Vittorio Veneto, 74 - CAP 00187 - codice fiscale 01376300446, P.IVA 12873460153, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione del progetto “Impianto BESS 70 MW” nel comune di Ferrara, avente potenza di circa 70 MW e capacità complessiva di 280 MWh, in un’area industriale interna al petrolchimico di Ferrara, precedentemente occupata dalla Centrale Termoelettrica Centro Energia, attualmente dismessa, per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l’istanza prot. 0000009-2023-19-2023 P del 16.05.2023 (prot. MASE n. 0080184 del 17.05.2023), integrata con nota prot. n. 0000012-2023-19-23 P del 30.05.2023.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

### **Art. 2 Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. con l’istanza di cui all’art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Ferrara, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.



### **Art. 3**

#### **Programma dei lavori**

1. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna nonché al Comune di Ferrara evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall’art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, che prevede la realizzazione della FASE 1 (realizzazione di 70 MW x 140 MWh) entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1 e la realizzazione opzionale della FASE 2, sempre della durata di 24 mesi, da avviare entro 12 mesi dal termine della FASE 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Art. 4**

#### **Prescrizioni**

1. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ex Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:



- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Ferrara un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni del 5° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio B.C.M.:**

Qualora il Soggetto Interessato intenda eseguire la propedeutica bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate dai lavori in oggetto, il sopracitato Reparto, a titolo di collaborazione, ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

- tale necessità può scaturire esclusivamente sulla base di *valutazione del rischio* che rientra fra gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, così come sancito dalla **Legge 1° ottobre 2012 n. 177** "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici";
- nel caso in cui la bonifica bellica sistematica terrestre dovesse rendersi necessaria, il Soggetto Interessato ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 del Codice dell'Ordinamento Militare, potrà presentare al Reparto apposita istanza come da fac-simile previsto dalla Direttiva GEN-BST-001 2<sup>a</sup> serie AA.VV. in data 20 gennaio 2020 del Ministero della Difesa;
- le prestazioni di bonifica bellica sistematica terrestre potranno eseguirsi a cura e spese del Soggetto Interessato, il quale affiderà l'esecuzione delle stesse ad una impresa B.C.M. regolarmente iscritta all'Albo delle imprese specializzate istituito dal Ministero della Difesa, pubblicato insieme a tutta la normativa vigente, al seguente indirizzo:  
[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

**b) Prescrizioni del Comando Vigili Del Fuoco Ferrara, Area II – Prevenzione e Sicurezza Tecnica:**





- i. Devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore (DM 13/07/2011 e DM 15/07/2014), nonché le norme di buona tecnica.
- ii. Per quanto attiene l'installazione dell'impianto di stoccaggio elettrochimico di energia, il Titolare dell'attività dovrà effettuare la valutazione dei rischi di incendio in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 del DM 3/09/2021 in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- iii. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, il Responsabile legale della Ditta, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 7/08/2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018 e n. 1 del 16/01/2023.
- iv. Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione.

**c) Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione postali, Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Unità Operativa III - Reti E Servizi Di Comunicazioni Elettroniche:**

- i. Siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalle condutture di energia elettrica in realizzazione, secondo quanto presentato nella Relazione campi elettromagnetici e individuazione aree DPA - Punto 2) Normativa di riferimento del 20/04/2023 e dichiarato nell'Atto di Sottomissione del 03/05/2023 registrato con serie 3 n. 1933 del 18/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Terni.
- ii. Tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica n. 042FE00010, nella Relazione opere di connessione alla RTN n. 042FE00060, nella Relazione campi elettromagnetici e individuazione aree DPA del 20/04/2024, nella Planimetria inquadramento generale n. 042FE00013 del 20/04/2023, nella Planimetria inquadramento su CTR n. Tavola 2, nella Planimetria catastale di agosto 2023 n. Tavola 3, nell'elaborato Cavidotti AT n. Tavola 4 di agosto 2023 e nell'elaborato percorso cavi AT da impianto BESS e sottostazione utente n. 042FE00018 del 20/04/2023, del sistema di accumulo elettrochimico a ioni di litio denominato "Impianto BESS 70 MW" in oggetto.

**d) Prescrizioni dell'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e Alcoli:**

- i. ai fini della tutela degli interessi erariali la Società dovrà fornire chiarimenti sull'installazione di idonei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica



- vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica (sia in immissione che in prelievo dal BESS);
- ii. dovrà essere univoca la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS;
  - iii. prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
    - siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
    - siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
    - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
    - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
    - vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle Dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

**e) Prescrizioni del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene Pubblica:**

- i. tutti gli interventi in progetto sull'area non ostacolino le attività di bonifica in corso e il suo completamento. Tali interventi non determinino altresì rischi per la salute dei lavoratori e dei finali utilizzatori dell'area in relazione alla sua destinazione d'uso;
- ii. vengano rispettati i criteri specifici atti a tutelare la popolazione e i lavoratori dai campi elettrici e di induzione magnetica, nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dalla legislazione e dalle norme tecniche di riferimento vigenti.

**Art. 5**  
**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

#### **ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento**

- nota acquisita al prot. MASE n. 0109303 del 05.07.2023, con cui l'**Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. *0011302 del 17.07.2023*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0116834, e inoltrata dal Proponente a questa Amministrazione prot. n. *0000028-2023-19-23 del 13.10.2023*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0164718, con cui il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara**, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. *0200720 del 16.10.2023*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0165446, con cui la sopracitata **Unità Operativa III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche**, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. *455562/RU del 02.08.2023*, acquisita al prot. MASE n. 0127660 del 03.08.2023, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, Direzione Accise – Energie e alcoli, Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;



- nota acquisita al prot. MASE n. 0132295 del 10.08.2023 con cui il **Servizio Sanitario Regionale Emilia- Romagna**, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. *MIC|MIC\_SABAP-BO|14/08/2023|0022740-P*, acquisita al prot. MASE n. 0133370 del 14.08.2023, con cui il **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato parere favorevole;
- nota prot. n. *M\_D AMI001 REG2023 0019294 del 01.09.2023*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0138873 con cui l'**Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea**, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera;